



***Modalità di funzionamento del Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne***

**Articolo 1 - Composizione**

La composizione del Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne è la seguente:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, che lo presiede;
- b) la Presidente della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge regionale 30 dicembre 1987, n. 62 "Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna";
- c) il Garante regionale dei diritti della persona;
- d) il Direttore responsabile della struttura regionale competente in materia di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne;
- e) il Direttore responsabile della struttura regionale competente in materia di servizi sociali;
- f) il Dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di sanità;
- g) il Direttore responsabile dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto;
- h) quattro componenti nominati dalla Giunta regionale su proposta degli Enti promotori dei centri antiviolenza e/o case rifugio iscritte negli elenchi regionali (articolo 7 della L.R. n. 5/2013), garantendo l'equa rappresentanza delle componenti pubbliche e private;
- i) un componente nominato dalla Giunta regionale tra soggetti aventi almeno tre anni di esperienza nell'ultimo quinquennio nel ruolo di responsabile della gestione di centri per il trattamento di uomini autori di violenza;
- j) due componenti con esperienza di pronto soccorso e medicina di base nominati dalla Giunta regionale del Veneto;
- k) un componente designato dall'ANCI del Veneto;
- l) un componente designato dalle Prefetture del Veneto;
- m) due componenti designati dalle Forze dell'Ordine operanti nel Veneto rispettivamente dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei Carabinieri;
- n) un componente designato dalla Corte d'Appello di Venezia;
- o) un componente designato dal Centro Diritti Umani "Antonio Papisca" dell'Università degli Studi di Padova.

Per ogni componente del Tavolo è ammessa, in caso di impedimento, la possibilità di delega su presentazione di specifico atto.

**Articolo 2 - Compiti**

Il Tavolo svolge i seguenti compiti:

- a) formula annualmente proposte alla Giunta regionale in ordine alle azioni e agli interventi di cui alla L.R. n. 5/2013;
- b) svolge attività di consulenza nei confronti degli organi regionali e si raccorda con gli enti pubblici, le associazioni, gli enti privati e le aziende ULSS che adottino progetti o sviluppino iniziative a sostegno delle finalità della presente legge;
- c) promuove e coordina il monitoraggio e le analisi dei casi e delle tipologie di violenza contro le donne avvenuti nel territorio e la loro elaborazione al fine di individuare le aree a maggiore rischio;



- d) promuove e coordina il monitoraggio delle azioni e delle iniziative di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne e di sostegno alle vittime, ivi comprese le azioni e le iniziative delle strutture di accoglienza e dei centri di riferimento attivi nel territorio e la sensibilizzazione negli istituti scolastici e universitari;
- e) mantiene gli opportuni collegamenti con la rete nazionale antiviolenza del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

### **Articolo 3 - Durata in carica dei componenti nominati**

I rappresentanti nominati permangono in carica per la durata della legislatura.

### **Articolo 4 - Indennità e rimborsi spese**

La partecipazione al Tavolo è gratuita; a tal fine i componenti esterni all'Amministrazione regionale rilasceranno in via preventiva apposito assenso.

### **Articolo 5 - Sedute del Tavolo**

- a) Il Tavolo è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta motivata della maggioranza dei componenti del Tavolo.
- b) La convocazione avviene almeno 10 giorni prima della seduta.
- c) Per la validità delle riunioni del Tavolo è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.
- d) Le proposte del Tavolo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti con diritto di voto presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
- e) I verbali relativi alle sedute del Tavolo sono trasmessi ai componenti, di norma, entro due mesi dalla riunione. Eventuali richieste di integrazioni o modifiche sono inoltrate per iscritto alla segreteria del Tavolo, entro i termini indicati nella nota di trasmissione della proposta di verbale. Il verbale è approvato dai componenti del Tavolo nel corso della riunione successiva.

### **Articolo 6 - Segreteria del Tavolo**

Funge da segretario del Tavolo un dipendente della Direzione regionale competente in materia.

### **Articolo 7 - Trasmissione della documentazione**

La convocazione e la trasmissione di atti e documenti da parte della segreteria del Tavolo sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata.

